

Comune di B I B B O N A

Provincia di Livorno

**Regolamento
per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 35 del 11.08.2014**

INDICE

| | | |
|----------------|--|--|
| | TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Art. 1 | <i>Oggetto del regolamento</i> | |
| Art. 2 | <i>Presupposto</i> | |
| Art. 3 | <i>Soggetto attivo</i> | |
| Art. 4 | <i>Componenti del tributo</i> | |
| | TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) | |
| Art. 5 | <i>Oggetto del titolo</i> | |
| Art. 6 | <i>Presupposto dell'imposta</i> | |
| Art. 7 | <i>Soggetto passivo dell'imposta</i> | |
| Art. 8 | <i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i> | |
| Art. 9 | <i>Definizione dell'abitazione principale e relative pertinenze</i> | |
| Art. 10 | <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i> | |
| Art. 11 | <i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i> | |
| Art. 12 | <i>Determinazione delle aliquote</i> | |
| Art. 13 | <i>Assimilazioni all'abitazione principale</i> | |
| Art. 14 | <i>Esenzioni d'imposta</i> | |
| Art. 15 | <i>Dichiarazioni</i> | |
| Art. 16 | <i>Versamenti ed interessi</i> | |
| | TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | |
| Art. 17 | <i>Presupposto e finalità</i> | |
| Art. 18 | <i>Soggetti passivi</i> | |
| Art. 19 | <i>Immobili soggetti al tributo</i> | |
| Art. 20 | <i>Periodi di applicazione del tributo</i> | |
| Art. 21 | <i>Determinazione della base imponibile</i> | |
| Art. 22 | <i>Aliquote del tributo</i> | |
| Art. 23 | <i>Servizi indivisibili e relativi costi</i> | |
| Art. 24 | <i>Detrazioni e riduzioni</i> | |
| Art. 25 | <i>Esclusioni</i> | |
| Art. 26 | <i>Versamento del tributo</i> | |
| | TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | |
| Art. 27 | <i>Oggetto del titolo</i> | |
| Art. 28 | <i>Gestione del servizio</i> | |
| Art. 29 | <i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i> | |
| Art. 30 | <i>Soggetti passivi</i> | |
| Art. 31 | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> | |
| Art. 32 | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i> | |
| Art. 33 | <i>Determinazione della superficie tassabile</i> | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Art. 34 | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni</i> | |
| Art. 35 | <i>Determinazione della tariffa del tributo</i> | |
| Art. 36 | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | |
| Art. 37 | <i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i> | |
| Art. 38 | <i>Articolazione delle tariffe del tributo</i> | |
| Art. 39 | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i> | |
| Art. 40 | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | |
| Art. 41 | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | |
| Art. 42 | <i>Obbligazione tributaria</i> | |
| Art. 43 | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | |
| Art. 44 | <i>Zone non servite</i> | |
| Art. 45 | <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i> | |
| Art. 46 | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i> | |
| Art. 47 | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche</i> | |
| Art. 48 | <i>Interventi per la riduzione di produzione dei rifiuti</i> | |
| Art. 49 | <i>Cumulo di riduzioni</i> | |
| Art. 50 | <i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i> | |
| Art. 51 | <i>Tributo giornaliero</i> | |
| Art. 52 | <i>Riscossione</i> | |
| | TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI | |
| Art. 53 | <i>Dichiarazione</i> | |
| Art. 54 | <i>Dichiarazione TARI</i> | |
| Art. 55 | <i>Funzionario responsabile</i> | |
| Art. 56 | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | |
| Art. 57 | <i>Sanzioni ed interessi</i> | |
| Art. 58 | <i>Riscossione coattiva</i> | |
| Art. 59 | <i>Importi minimi</i> | |
| Art. 60 | <i>Trattamento dei dati personali</i> | |
| Art. 61 | <i>Entrata in vigore e norme finali</i> | |
| <i>Allegato 1)</i> | <i>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> | |

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Bibbona , istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Bibbona per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Bibbona (prov. di Livorno) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bibbona (prov. di Livorno).

ART. 6 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e le pertinenze della stessa, così come definite dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ART. 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Sono tuttavia considerati non fabbricabili e quindi considerati terreni agricoli, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono dimostrare, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta:
 - di esplicitare la loro attività a titolo principale e risultare iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - di essere iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e tenuti dall'INPS sezione SCAU;
 - che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisce un reddito superiore al 80% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

ART. 9
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si considerano INAGIBILI/INABITABILI i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche:

- Esistenza di crolli parziali/totali dell'immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali
 - Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali
 - Mancanza/inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico)
 - Altro degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinarie o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
 - L'immobile/i deve risultare inoltre non utilizzato e non utilizzabile stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico sanitarie, come indicato nei precedenti punti.
2. Il riconoscimento della condizione di inabitabilità e inagibilità è subordinato inoltre all'assenza di interventi di recupero ai sensi della Legge 457/78, art. 31, lettere c) d) ed e) che comportano il versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile (art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992 e articolo 6 comma 3 del presente regolamento).
 3. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla dichiarazione di variazione ai fini IMU nei termini di legge. In alternativa può richiedere che l'inagibilità o inabitabilità venga accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a suo carico.
 4. L'ufficio tecnico comunale può procedere comunque in qualsiasi momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l'imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.

ART.12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 13

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all'abitazione principale i seguenti immobili:
 - L'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - L'unità immobiliare e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (con obbligo di dichiarazione) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso .

ART. 14 ESENZIONI D'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 15 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il

citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. La dichiarazione per l'ottenimento di agevolazioni o riduzioni dell'imposta presentata tardivamente non trova applicazione retroattiva.

ART. 16 VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno;
2. Il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 con arrotondamento all'euro secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 17 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 23 del presente regolamento.

ART. 18 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 19 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

ART. 20
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono con le stesse modalità previste dalla normativa IMU

ART. 21
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 22
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, con propria deliberazione consiliare, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della L. n. 147/2013 e s.m.i., entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 23
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Servizio di polizia locale;
 - Servizi relativi alla viabilità ed illuminazione pubblica;
 - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela del verde
 - Urbanistica e programmazione del territorio;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote;
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

ART. 24
DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 22, può prevedere apposite detrazioni e riduzioni d'imposta .

ART. 25
ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 26
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 27 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dai commi dal 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 28 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

ART. 29 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell' 11.03.2010 e modificato con deliberazioni n. 19 del 29.04.2011 e n. 12 del 08.04.2014

ART. 30 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 31, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti

e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 31 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 32 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, e terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - I fabbricati rurali strumentali destinati esclusivamente a uso agricolo ad eccezione dei locali per i quali é stata presentata una notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 e successive modificazioni e integrazioni, degli uffici delle aziende agricole, dei complessi agrituristici e delle abitazioni rurali e loro pertinenze;
 - Locali adibiti esclusivamente al ricovero di attrezzi e mezzi agricoli e sprovvisti di servizi igienici;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da fondazioni per l'assistenza e la beneficenza;
 - Locali e aree usati direttamente dal Comune per attività istituzionali.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 3. La dichiarazione per l'ottenimento dell'esclusione dall'applicazione del tributo di cui al presente articolo, presentata tardivamente, non trova applicazione retroattiva.

ART. 33 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1, L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde.
6. Per le aree adibite a campeggio si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte e coperte destinate a campeggio; le superfici scoperte non occupate a piazzole sono calcolate in ragione del 50%; sono escluse dal calcolo delle superfici le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti, strade e percorsi pedonali.
7. Per le aree adibite ad agricampeggio situate al di fuori della Zona 4) individuata dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti, la superficie di ogni piazzola è considerata per intero fino a 50 mq e in ragione del 10% per la superficie eccedente tale limite. Alle superfici scoperte non occupate a piazzole si applica una riduzione del 55%.
8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato.

ART. 34
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIDUZIONI -

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| Attività | % riduzione superficie |
|---------------------------------|------------------------|
| Lavanderie e tintorie | 50% |
| Autocarrozzerie | 50% |
| Autofficine riparazione veicoli | 40% |
| Tipografie | 40% |
| Cantine vinicole e caseifici | 10% |
| Lavorazioni metalmeccaniche | 20% |
| Autofficine di elettrauto | 20% |
| Gommisti | 40% |
| Altre attività | 10% |

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 35 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario approvato annualmente dal Consiglio Comunale
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 36 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 37 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 38 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 39 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche di non residenti è applicata in ragione del 75%.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. La predetta deliberazione può contenere ulteriori disposizioni di modifica ed integrazione di quanto disciplinato ai commi 1 e 2 in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla legge.

Art. 40 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dall'art.54.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
5. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;
6. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 54.
7. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui all'art. 54.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti l'abitazione si considera pari a due se di superficie fino a 40 metri quadrati, a tre se di superficie compresa fra 41 e 80 metri quadrati, a quattro se di superficie compresa fra 81 e 100 metri quadrati, a 5 se di superficie da 101 metri quadrati in poi.

ART. 41 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 42
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 52 comma 6.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto; nel caso di tardiva dichiarazione la riduzione avrà decorrenza dalla data di presentazione.
6. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 52 comma 6.

ART. 43
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.
2. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

ART. 44
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati
2. Gli occupanti e/o detentori di insediamenti sparsi identificati alla Zona 6 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati, sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta sia nella parte fissa che in quella variabile in misura pari al:

40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a una distanza compresa fra 500 m ed un chilometro dal più vicino punto di raccolta;

30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza, decorre dal mese successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di eventuali variazioni relative al servizio di raccolta
4. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici comunali.
5. Per la finalità di cui al presente articolo la distanza viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica;
6. Per le attività per le quali è stato attivato il servizio porta a porta non si applicano le riduzioni del presente articolo.

ART. 45

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione individua le esenzioni e le riduzioni di tariffa per gli utenti nei casi di disagio economico sociale.
2. Tali agevolazioni non possono essere finanziate all'interno della distribuzione tariffaria ma devono essere portate a carico del bilancio come una spesa specifica.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 46

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo.
3. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

4. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune / soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART.47
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche individuate dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti per il conferimento presso il Centro di Raccolta, che abbiano raggiunto entrambe le percentuali di raccolta differenziata previste dall'art. 19 del Regolamento di cui sopra, ovvero almeno il 65% rispetto al totale dei rifiuti ed il 55% di raccolta differenziata calcolata sulla base del totale dei quantitativi riferiti all'organico, alla carta e cartone, al multi materiale ed all'indifferenziato, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo nelle seguenti percentuali:

| Strutture obbligate al conferimento al centro di raccolta | % riduzione quota variabile |
|--|------------------------------------|
| campeggi | 20 |
| villaggi turistici | 18 |
| case per ferie con oltre 40 posti letto | 18 |
| R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera) | 18 |
| alberghi con oltre 40 posti letto | 18 |
| esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'assimilabilità ai rifiuti urbani | 18 |
| strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto) | 18 |
| Strutture con facoltà di conferimento al centro di raccolta – residence. | 18 |

2. Tale riduzione viene applicata su richiesta dei soggetti passivi che abbiano raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata fissato dall'Amministrazione Comunale. Sulla base dei controlli effettuati a consuntivo dai competenti uffici comunali sarà verificato l'effettivo diritto a tale riduzione.
3. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, l'Ufficio Tributi provvederà al recupero della quota corrispondente alla riduzione applicata.
4. In alternativa al conferimento presso il Centro di Raccolta comunale (CR), le seguenti attività poste nella *Zona 4 - Marina di Bibbona*:
- R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera);
 - alberghi con oltre 40 posti letto;
 - esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella

casistica dell'ammissibilità ai rifiuti urbani;
 - strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto)
 possono richiedere di usufruire della Raccolta porta a porta (PP);
 Nel caso le stesse optino per il conferimento presso il Centro di Raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota fissa e variabile della tariffa pari al 20%.
 In deroga all'art. 49 del presente regolamento, la riduzione per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sarà applicata alla parte variabile della tariffa già ridotta del 20%

5. Le seguenti utenze non domestiche:

- ristoranti e pizzerie
- bar
- negozi di alimentari di vicinato
- alberghi fino a 40 posti letto,
- agriturismi con ristorazione e oltre 30 posti letto (porta a porta facoltativo)

situate nelle zone dove è attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta e che aderiscono al protocollo ambientale del Comune hanno diritto alla riduzione della quota fissa e variabile della tariffa del **10%**.

6. L'utente unitamente alla richiesta di riduzione della tariffa dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'adesione al protocollo ambientale del Comune.

ART.48
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano attraverso la presentazione di apposita richiesta ed idonea documentazione:

- il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL;
- di aver provveduto all'installazione di fontanelli naturizzatori per l'acqua, che consentano l'eliminazione del conferimento di rifiuti di bottiglie di plastica e/o vetro;
- di aver provveduto a dotarsi di idonea attrezzatura per il taglio delle erbe delle aree verdi, atta ad eliminare totalmente il conferimento dell'erba al Centro di raccolta;

hanno diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 49 alle seguenti ulteriori riduzioni della quota variabile della tariffa:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| possesso di 1 requisito | riduzione 0,50% |
| possesso di 2 requisiti | riduzione 2,00% |
| possesso di 3 requisiti | riduzione 2,50% |

ART. 49
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire della più favorevole fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 47 c. 4 e 48 del presente regolamento.

ART. 50
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43, escluso l'art. 40, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 51
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/360 della tariffa annuale (quota fissa + variabile) del tributo maggiorata del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

ART. 52
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Gli avvisi di pagamento saranno suddivisi in tre rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento le scadenze per il pagamento sono fissate al 30 settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, come indicato nel successivo art. 57, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 54 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 53. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax .
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (solo se residenti);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU.

ART. 55
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 56
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 57 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 58 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 57, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 59 IMPORTI MINIMI

1. Le riscossioni di tributi a seguito di emanazione di avviso di accertamento non vengono effettuati qualora le somme, comprensive di sanzioni e di interessi siano inferiori o uguali ad euro 12,00 (dodici/00).

ART. 60
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 61
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| Numero categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti | Sottocategorie |
|-------------------------|---|---|
| | | |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | |
| 2 | Cinematografi e teatri | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | |
| 410 | | <i>Campeggi 1 requisito 0,5%</i> |
| 420 | | <i>Campeggi C.R. riduz. 20%</i> |
| 450 | | <i>Campeggi aree scoperte</i> |
| 451 | | <i>Campeggi aree scoperte+1 requisito 0,5%</i> |
| 470 | | <i>Campeggi C.R. riduz. 20% aree scop.</i> |
| 5 | Stabilimenti balneari (arenili) | |
| | | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | |
| 7 | Alberghi con ristorante | |
| 720 | | <i>Alberghi con ristor.+40 p.l. C.R.</i> |
| 721 | | <i>Alberghi con ristor.+40 p.l. C.R.+rid.18%</i> |
| 750 | | <i>Alberghi con ristor. Aree scoperte</i> |
| 770 | | <i>Alberghi con ristor.+40 p.l. C.R aree scoperte</i> |
| 771 | | <i>Alberghi con ristor.+40 p.l. C.R aree scoperte+ riduz. 18%</i> |
| 71 | | <i>Agriturismo con ristorazione</i> |
| 7110 | | <i>Agriturismo + 40 p.l. C.R.</i> |
| 7111 | | <i>Agriturismo + 40 p.l. C.R.+riduz. 18%</i> |
| 7120 | | <i>Agriturismo con ristorazione 10% prot. ambientale</i> |
| 7150 | | <i>Agriturismo + 40p.l. C.R. aree scoperte</i> |
| 7151 | | <i>Agriturismo + 40p.l. C.R. aree scoperte + rid. 18%</i> |
| 7160 | | <i>Agriturismo zone non servite rid. 60%</i> |
| 7170 | | <i>Agriturismo zone non servite rid. 70%</i> |
| 8 | Alberghi senza ristorante | |

| | | |
|------|---|---|
| 81 | | <i>Agriturismi senza ristorazione</i> |
| 8110 | | <i>Agriturismo senza ristorazione + 40 p.l. C.R.</i> |
| 8111 | | <i>Agriturismo senza ristorazione + 40 p.l. C.R.+ riduz. 18%</i> |
| 8150 | | <i>Agriturismi senza ristorazione aree scoperte</i> |
| 8151 | | <i>Agriturismi senza ristorazione + 40 p.l. C.R. aree scoperte + riduz. 18%</i> |
| 8160 | | <i>Agriturismi senza ristoraz. Zone non servite 60%</i> |
| 8170 | | <i>Agriturismi senza ristoraz. Zone non servite 70%</i> |
| 8180 | | <i>Agricampeggio</i> |
| 8181 | | <i>Agricampeggio sup. scoperta</i> |
| 82 | | <i>Residence, affittacamere e CAV</i> |
| 8220 | | <i>Residence, affittacamere e CAV C.R.</i> |
| 8221 | | <i>Residence, affittacamere e CAV C.R. + rid. 18%</i> |
| 8250 | | <i>Residence, affittacamere e CAV sup. scoperta</i> |
| 8251 | | <i>Residence, affittacamere e CAV C.R. sup. scoperta</i> |
| 8252 | | <i>Residence, affittacamere e CAV C.R. sup. scoperta + rid. 18%</i> |
| 8260 | | <i>Residence, affittacamere e CAV zone non servite 60%</i> |
| 8270 | | <i>Residence, affittacamere e CAV zone non servite 70%</i> |
| 9 | Case di cura e riposo | |
| 91 | | <i>Colonie climatiche</i> |
| 9120 | | <i>Colonie climatiche C.R. + riduz. 18%</i> |
| 9121 | | <i>Colonie climatiche C.R. + riduz. 18% + 1 requisito 0,5%</i> |
| 9150 | | <i>Colonie climatiche aree scoperte</i> |
| 9151 | | <i>Colonie climatiche C.R. aree scoperte + 18%</i> |
| 9152 | | <i>Colonie climatiche C.R. aree scoperte + 18% + 1 requisito 0,5%</i> |
| 10 | Ospedali | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | |
| 1160 | | <i>Uffici, agenzie, studi professionali zone non servite 60%</i> |
| 1170 | | <i>Uffici, agenzie, studi professionali zone non servite 70%</i> |
| 12 | Banche ed istituti di credito | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, | |

| | | |
|------|---|--|
| | plurilicenze | |
| 1450 | | <i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze aree scoperte</i> |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | |
| 1510 | | <i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato + riduz. 10% rifiuti speciali</i> |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | |
| 2150 | | <i>Attività artigianali di produzione beni specifici aree scoperte</i> |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | |
| 2210 | | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10% prot. ambientale</i> |
| 2250 | | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub aree scoperte</i> |
| 2260 | | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10% prot. ambientale aree scoperte</i> |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | |
| 2310 | | <i>Mense, birrerie, amburgherie 10% prot. ambientale</i> |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | |
| 2410 | | <i>Bar, caffè, pasticceria 10% prot. ambientale</i> |
| 2450 | | <i>Bar, caffè, pasticceria aree scoperte</i> |
| 2460 | | <i>Bar, caffè, pasticceria 10% prot. ambientale aree scoperte</i> |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | |
| 2510 | | <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10% prot. ambientale</i> |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | |
| 2610 | | <i>Plurilicenze alimentari e/o miste 10% prot. ambientale</i> |

| | | |
|------|--|---|
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | |
| 2750 | | <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio aree scoperte</i> |
| 28 | Ipermercati di generi misti | |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | |
| 30 | Discoteche, night club, stabilimenti balneari | |